

Bruxelles, 1° ottobre 2019
(OR. en)

12418/19

EF 279
ECOFIN 820
CRIMORG 128
DROIPEN 142

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Documento informale della Commissione sugli elementi chiave di una metodologia più precisa per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio a norma della direttiva (UE) 2015/849

Si allega per le delegazioni il documento informale della Commissione in oggetto in vista della sessione del Consiglio ECOFIN del 10 ottobre.

Documento informale

sugli elementi chiave di una metodologia più precisa per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio a norma della direttiva (UE) 2015/849

A norma della direttiva antiriciclaggio (AMLD), la Commissione ha l'obbligo giuridico d'individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei loro regimi di lotta al riciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, al fine di garantire che misure di adeguata verifica siano applicate dai soggetti obbligati nelle operazioni o nelle relazioni commerciali con tali paesi. La 5^a AMLD, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel luglio 2018, ha ulteriormente rafforzato i criteri per l'identificazione dei paesi terzi ad alto rischio, andando oltre i criteri stabiliti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), in particolare per quanto riguarda le informazioni sulla titolarità effettiva.

In seguito all'obiezione formulata dal Consiglio il 7 marzo 2019 riguardo al regolamento delegato che identifica i paesi terzi ad alto rischio adottato dalla Commissione il 13 febbraio 2019 e alla risoluzione del Parlamento europeo¹ del 14 marzo 2019, la Commissione si è adoperata, nell'ambito del quadro giuridico summenzionato, per rispondere alle preoccupazioni espresse dal Consiglio in merito alla trasparenza del processo e alla necessità d'incentivare i paesi terzi e di rispettare il loro diritto ad essere ascoltati. La Commissione è inoltre impegnata in un dialogo con il Parlamento europeo, che ha sottolineato l'importanza che l'UE mantenga un processo di inserimento nella lista autonomo.

Gli elementi chiave di una metodologia più precisa per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio riguardano: (i) l'interazione tra il processo d'inserimento nella lista dell'UE e del GAFI; (ii) un maggiore dialogo con i paesi terzi; e (iii) la consultazione rafforzata degli esperti degli Stati membri.

¹ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0216&format=XML&language=IT>

(i) Per quanto riguarda l'**interazione tra l'UE e il Gruppo di azione finanziaria (GAFI)**, i paesi inseriti nell'elenco del GAFI saranno in linea di principio inseriti anche nell'elenco dell'UE. Per i paesi cancellati dall'elenco dal Gruppo di azione finanziaria, la Commissione valuterà se i piani d'azione del GAFI per la cancellazione siano sufficientemente completi per la cancellazione anche dall'elenco dell'UE. Solo se necessario, prescrizioni specifiche dell'UE dovrebbero "integrare" l'attuale piano d'azione del GAFI facendo riferimento a ulteriori condizioni specifiche dell'UE, ad esempio riguardanti il livello di minaccia che un paese terzo rappresenta precisamente per l'UE o i requisiti in materia di trasparenza della titolarità effettiva. In caso di paesi terzi che possono presentare un rischio e non sono (ancora) soggetti alla procedura del GAFI, la Commissione/gli Stati membri dovrebbero fare una segnalazione in sede di GAFI prima di prendere in considerazione un elenco autonomo da parte dell'UE.

(ii) Riguardo al **dialogo con i paesi terzi**, occorrerebbe definire un approccio graduale: 1) consultando tali paesi sui risultati preliminari, 2) elaborando "parametri di riferimento UE" specifici per paese per rispondere alle preoccupazioni di ciascun paese (individuate in via preliminare) in relazione ai criteri stabiliti dalla direttiva antiriciclaggio 3) cercando di ottenere l'impegno dei paesi terzi ad attuare misure correttive specifiche prima di prendere in considerazione l'inserimento nell'elenco. Ai paesi terzi si concederebbe un termine di 12 mesi per rispondere alle preoccupazioni. L'inserimento nell'elenco avverrebbe solo qualora il paese non attuasce integralmente i parametri di riferimento/gli impegni, e solo in tal caso le preoccupazioni sarebbero identificate come carenze strategiche ai sensi della direttiva antiriciclaggio. In caso di giurisdizioni non cooperative (ossia che si rifiutano di assumere un impegno) o che non attuano i parametri di riferimento entro il periodo concordato, la Commissione procederebbe all'inserimento nell'elenco. In caso vi sia un livello di rischio preponderante che è necessario attenuare, la Commissione si riserva inoltre la possibilità di procedere immediatamente individuando formalmente le carenze strategiche sulla base della direttiva antiriciclaggio e quindi procedendo all'inserimento nell'elenco.

(iii) **Gli esperti degli Stati membri saranno consultati in ogni fase del processo** per quanto riguarda le valutazioni del regime dei paesi terzi, la definizione delle misure di mitigazione, l'attuazione da parte dei paesi terzi dei "parametri di riferimento dell'UE" e la preparazione del regolamento delegato. Tale consultazione includerà specifiche autorità competenti degli Stati membri (autorità di contrasto, servizi di intelligence, unità di informazione finanziaria (UIF)).